



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno **2024** addì **18** del mese di **Gennaio**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, La Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	SI
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	AG	Buoso Arianna	AG
Di Vece Daniela	SI	Boatto Giuseppe	SI
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	AG	Baso Lino Antonio	SI
Finotto Alberto Fabio	AG		

Presenti: 13

Assenti: 4

Assessori Esterni	Presenza	
Antelmo Luca	SI	
Berardo Giampietro	SI	
Doretto Katiuscia	SI	
Munerotto Mattia	SI	

Scrutatori della seduta: Boatto Giuseppe, Baso Lino Antonio, Di Vece Daniela.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

L'assessore al Bilancio e Personale, Vera Montisano, illustra l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina dell'IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta Imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote dell'Imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote».

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, che ha introdotto, dall'anno d'imposta 2024, l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, è stato prorogato all'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170 del 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, con cui è differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle deliberazioni concernenti le aliquote e il Regolamento IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1, della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che recita: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2020, che fissa le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni successivi all'anno d'imposta 2020, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente, vista la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento del prospetto delle aliquote di cui al comma 757;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto, quindi, di approvare, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Abitazioni principali (limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)	0,3
Fabbricati rurali strumentali	0
Immobili classificati nel gruppo catastale D	1,06
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Terreni agricoli	1,06

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente 3^a Commissione Consiliare in data 16.01.2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Marchesan, Boatto, Miollo e Baso), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Abitazioni principali (limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)	0,3
Fabbricati rurali strumentali	0
Immobili classificati nel gruppo catastale D	1,06
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Terreni agricoli	1,06

3. di dare atto che le predette aliquote entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2024;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di consentire la rapida conclusione del relativo procedimento, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Marchesan, Boatto, Miollo e Baso), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanze**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/01/2024

Il Responsabile di Settore

Gianni Tonello

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Gianni Tonello

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pavan Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 07/02/2024

PAVAN PATRIZIA in data 06/02/2024